DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 1972

che modifica la seconda direttiva della Commissione del 18 novembre 1971 che fissa i metodi di analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali

(73/47/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio del 20 luglio 1970, concernente l'introduzione di modi di prelevamento dei campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per gli animali [1], modificata dalla direttiva del 20 luglio 1972 [2], in particolare l'articolo 2,

considerando che la Commissione ha adottato, il 18 novembre 1971, la seconda direttiva che fissa i metodi di analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali [3];

considerando che questa direttiva prevede nella parte 1ª del suo allegato, un metodo per la determinazione dell'umidità, applicabile, fra l'altro, all'analisi dei grassi e degli oli animali e vegetali;

considerando che la determinazione dell'umidità nei grassi e negli oli animali e vegetali dovrà effettuarsi, dal 1° gennaio 1974, secondo un metodo differente stabilito nella quarta direttiva della Commissione, che fissa i metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per gli animali;

considerando che conviene quindi sopprimere l'obbligo d'applicare, nell'analisi dei grassi e degli oli animali e vegetali, il metodo per la determinazione dell' umidità, fissato nella seconda direttiva;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per gli alimenti per gli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La seconda direttiva della Commissione che fissa i metodi di analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali viene modificata come segue:

all'allegato I, parte 1ª, punto 1, il testo della seconda frase del primo paragrafo viene sostituito dal seguente testo:

«Il metodo non riguarda l'analisi dei prodotti lattieri in quanto alimenti semplici degli animali, l'analisi delle sostanze minerali e delle miscele essenzialmente composte di sostanze minerali, l'analisi dei grassi e degli oli animali e vegetali, come pure l'analisi dei semi e frutti oleaginosi definiti nel regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1].»

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore, al più tardi il 1° gennaio 1973, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per uniformarsi alle disposizioni della presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

(1) GU n. L 170 del 3. 8. 1970, pag. 2.
(2) GU n. L 171 del 29. 7. 1972, pag. 39.
(3) GU n. L 279 del 20. 12. 1971, pag. 7.